



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 16 luglio 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 16 LUGLIO 2015

1. Ricorso PARMA F.C.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015 e ammenda di €5.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente;

- inibizione per mesi 2 e ammenda di €5.000,00 al sig. Tommaso Ghirardi, per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., e di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. A), paragrafo VI, N.O.I.F.;

- inibizione per mesi di 2 e ammenda di €5.000,00 al sig. Pietro Leonardi per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 2750/43pf14-15/SP/blp del 30.10.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014)

2. Ricorso A.S.D. SANT'ELIA FIUMERAPIDO

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 3 al Sig. Giuseppe Evangelista;

- ammenda di €2.000,00 e penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2015/2016 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. , in relazione alla gara Sant'Elia Fiumerapido/Fontana Liri del 21.9.2014(nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015)

La C.F.A. dichiara **ESTINTO** il procedimento per mancata riassunzione

La C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata per violazione della norma sul contraddittorio e rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: www.figc.it - e-mail: press@figc.it



www.facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



<http://instagram.com/vivoazzurro>



www.youtube.com/figc www.youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

3. Ricorso Sig. ALESSANDRO DESOLDA

avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di €50.000,00, inflitte al reclamante, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14 AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

4. Ricorso Sig. SAVERIO COLUMELLA

avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di €50.000,00, inflitte al reclamante, per violazione dell'art. 1, comma 5 e art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14 AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

5. Ricorso MATERA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Saverio Columella, nonché a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5 C.G.S. per le violazioni ascritte al sig. Alessandro Desolda, entrambe in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5 attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva:

- ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di precisazione in ordine ad alcuni profili della svolgersi dei fatti così come descritti dal sig. Claudio Miale;
- dispone la separata audizione dei sigg.ri Alessandro Disolda, Saverio Columella e Claudio Miale, con la garanzia difensiva e alla presenza della Procura Federale e delle altre parti del procedimento;
- fissa, per l'incombente, la seduta del 30.7.2015 ore 14.00 e seguenti, come meglio sarà specificato nella apposita comunicazione di convocazione

6. Ricorso Sig. NINNI CORDA

avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di €50.000,00, inflitte al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 7 comma 1 C.G.S., nonché dell'art. 39 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla gara Savona/Spal del 6.9.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 13.4.2015 (nota n. 8864/95pf14-15 AM/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

7. Ricorso Sig. GIOVANNI MATTU

avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di €50.000,00, inflitte al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 7 comma 1 C.G.S., nonché dell'art. 39 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla gara Savona/Spal del 6.9.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 13.4.2015 (nota n. 8864/95pf14-15 AM/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7, **ACCOGLIE IN PARTE** e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1bis C.G.S., infligge ai reclamanti la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.6.2016

